



L'art. 39 Testo unico leggi di P.s. Divieto di detenzione armi munizioni e materie esplodenti.

Recita testualmente:

“Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.

Tale articolo è estremamente chiaro e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.

Vi è anche un riferimento alla norma precedente nell'espressione incidentale dello stesso quando dice: " *denunciate ai termini dell'articolo precedente*".

Quindi art.: 38 T.U.L.P.S.: riguardante l'obbligo di denuncia delle armi, munizioni, o materie esplodenti.

Cerchiamo però di stabilire l'ambito di applicazione della norma in esame considerando la portata di carattere generale in evidenza.

Il provvedimento viene emesso dal Prefetto del luogo di residenza o di domicilio, o per dirla in termini giuridici nel cd.: " *locus commissi delicti* " (luogo della commissione dell'illecito) ad opera dell'Autorità di Pubblica Sicurezza la quale segnala all'autorità competente per materia e per territorio, illeciti o comportamenti tali, da prevedere in qualche modo un abuso delle armi in detenzione, considerando anche la pericolosità delle Autorizzazioni di Polizia richieste, ed eventualmente ottenute.

A tal proposito, per chiarire ulteriormente l'ambito del provvedimento amministrativo in questione, occorre richiamare anche gli Artt.: 10 e 11 T.U.L.P.S. che limitano in via generale tutte le Autorizzazioni di polizia, e quindi maggiormente quelle attinenti alle armi.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, con il solo limite di non sconfinare nell'arbitrio; Ai fini della revoca o del diniego dell'autorizzazione è sufficiente il convincimento dell'Amministrazione della prevedibilità di abuso della stessa.

Rientrano chiaramente nell'ambito di applicazione della suddetta norma, tutti quei comportamenti poco ortodossi, che il soggetto passivo assume, con il carattere della titolarità della licenza illo tempore ottenuta. In altre parole qualsiasi comportamento, anche non penalmente rilevante, che

giustifichi la pubblica amministrazione, ad operare tutte quelle misure discrezionali e cautelari in nome e per conto della pubblica e privata incolumità.

Per esempio le licenze di porto d'armi possono e devono essere negate a chi usi anche saltuariamente sostanze stupefacenti o psicotrope o sia dedito più o meno abitualmente all'alcool.

Cosa accadrebbe se durante un normale controllo di Polizia la persona dichiara di essere in possesso di Pistola e di porto d'armi quando sia in evidente stato di ebbrezza magari dopo una bella serata trascorsa in discoteca ?? (E' vietato portare armi in locali particolarmente affollati n.d.r!!).

In questo caso sarebbe legittimata l'applicazione del divieto di detenzione armi ai sensi ed in virtù dell'art.39 T.U.L.P.S. e consiglio vivamente di non proporre ricorso, in quanto si risparmierebbero, oltre alle magre figure, anche un pò di soldi per gli Avvocati.

Bisogna invece ricorrere nei modi previsti dalla legge stessa, qualora ci fosse da parte dell'Autorità emanante, un errore di fatto o di diritto, un abuso, un travisamento dei fatti, oppure una illogicità procedurale. Attenzione però nel caso di querele ricevute, che di per sè non giustificano il ritiro di armi e licenze, ma nel caso di una remissione di querela a vs. favore, una volta che l'Autorità ne sia venuta a conoscenza, è preferibile non accordarsi neanche bonariamente con il querelante, in quanto verrebbe a mancare la causa di procedibilità, qualora non si tratti di reato perseguibile d'ufficio, ma rimarrebbe il semplice sospetto che il comportamento contra legem, sia stato comunque compiuto.

Pertanto è necessaria la pronuncia definitiva dell' Autorità Giudiziaria. Vale a dire che: una qualunque indagine di Polizia Giudiziaria riguardante reati annessi all'uso legittimo delle armi, dev'essere definita dalla Magistratura con l'assoluzione piena dell'indagato altrimenti impossibilitati a richiedere, di poi, la revoca del divieto di detenzione.

Eus Casamassima

